

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2791

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia"

Vol. II - Le novelle

Tomo I (artt. 1-5)

giugno 2011
n. 299/II - Tomo I



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2791

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia"

Vol. II - Le novelle

Tomo I (artt. 1-5)

giugno 2011

n. 299/II - Tomo I

AVVERTENZA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (A.C. 4357) è stato presentato alla Camera in prima lettura lo stesso 13 maggio. Assegnato alle Commissioni riunite V e VI, è stato esaminato a partire dalla seduta del 25 maggio. Il 14 giugno le Commissioni riunite lo hanno approvato con emendamenti e l'hanno trasmesso all'Aula (A.C. 4357-A). La discussione generale si è svolta nelle sedute del 15 e 16 giugno. Il 20 giugno il Governo ha posto in Aula la questione di fiducia su un maxiemendamento (Dis. 1.1) interamente sostitutivo, che coincideva in gran parte (ma non del tutto) con il testo approvato dalle Commissioni. Il dibattito e il voto di fiducia si sono tenuti nella seduta del 21 giugno ed infine il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con la maggioranza di 317 voti su 610 votanti (contrari 293).

Questo *dossier*, che illustra il testo trasmesso al Senato (A.S. 2791), è così articolato:

- volume I: schede di lettura illustrative dell'articolato (frutto dell'aggiornamento del *dossier* della Camera);
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
 - tomo I: novelle disposte dagli artt. 1-5 del decreto-legge;
 - tomo II: novelle disposte dagli artt. 6-10 del decreto-legge;
 - tomo III: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante.

I testi a fronte delle novelle sono così strutturati:

la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge (modifiche che sono già in vigore dalla data di pubblicazione di quest'ultimo in Gazzetta Ufficiale), oppure 'vigente' (nel caso di modifiche proposte dal maxiemendamento, che saranno efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione);

la seconda colonna rappresenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni recate dal decreto-legge (in neretto le parti che integrano o sostituiscono il testo);

la terza colonna presenta le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato dalla Camera.

Le variazioni della terza colonna sono rappresentate da neretti semplici (qualora il decreto-legge non abbia già introdotto modifiche a quella specifica porzione di testo) o da neretti 'retinati' (qualora la modifica apportata dal maxiemendamento intervenga su porzioni di testo già modificate dal decreto-legge). Nei casi in cui il decreto-legge n. 70 non sia intervenuto a modificare la normativa vigente la relativa colonna riporta la dicitura esplicita *nessuna modifica*.

INDICE

Tomo I

TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 1 <i>(Credito d'imposta per la ricerca scientifica)</i>	
Comma 4.....	13
Articolo 3 <i>(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto)</i>	
Comma 7.....	17
Comma 8, lett. a).....	19
Articolo 4 <i>(Costruzione delle opere pubbliche)</i>	
Comma 2, lett. a).....	31
Comma 2, lett. b)	33
Comma 2, lett. c).....	49
Comma 2, lett. c-bis).....	61
Comma 2, lett. d)	65
Comma 2, lett. e).....	67
Comma 2, lett. e-bis).....	73
Comma 2, lett. e-ter)	77
Comma 2, lett. f)	79
Comma 2, lett. g)	83
Comma 2, lett. g-bis)	91
Comma 2, lett. h)	93
Comma 2, lett. i)	97
Comma 2, lett. i-bis)	101
Comma 2, lett. i-ter).....	103
Comma 2, lett. l)	107
Comma 2, lett. m)	117
Comma 2, lett. m-bis)	123
Comma 2, lett. n)	125
Comma 2, lett. o)	131
Comma 2, lett. p)	141
Comma 2, lett. q)	143
Comma 2, lett. r).....	165
Comma 2, lett. s).....	181
Comma 2, lett. t)	189
Comma 2, lett. u)	199
Comma 2, lett. v)	207

Comma 2, lett. z).....	213
Comma 2, lett. aa).....	217
Comma 2, lett. bb)	223
Comma 2, lett. cc).....	225
Comma 2, lett. dd)	235
Comma 2, lett. ee).....	237
Comma 2, lett. ff).....	241
Comma 2, lett. gg)	247
Comma 2, lett. hh)	257
Comma 2, lett. ii)	259
Comma 2, lett. ll)	261
Comma 2, lett. mm)	267
Comma 2, lett. nn)	279
Comma 15, lett. a).....	281
Comma 15, lett. a-bis)	285
Comma 15, lett. a-ter).....	289
Comma 15, lett. a-quater)	293
Comma 15, lett. a-quinqies).....	297
Comma 15, lett. b)	299
Comma 15, lett. b-bis)	305
Comma 15, lett. c).....	307
Comma 15, lett. d)	335
Comma 15, lett. d-bis)	337
Comma 16, lett. a).....	339
Comma 16, lett. b)	345
Comma 16, lett. c).....	351
Comma 16, lett. d)	355
Comma 16, lett. d-bis)	359
Comma 16, lett. e).....	361
Comma 17, lett. a) e b)	373
Comma 19-bis.....	383

Articolo 5

(Costruzioni private)

Comma 2, lett. a), n. 1 e 1-bis)	387
Comma 2, lett. a), 2)	395
Comma 2, lett. a), 3)	397
Comma 2, lett. a), 4)	407
Comma 2, lett. a), 5)	409
Comma 2, lett. a), 6)	411
Comma 2, lett. a), 7)	413
Comma 2, lett. b), 1)	419
Comma 2, lett. b), 2).....	423
Comma 3.....	431
Comma 3-bis.....	435

Comma 4-bis, quarto periodo	437
Comma 4-bis, sesto periodo	439
Comma 5.....	449
Comma 6.....	455
Comma 8.....	457
Comma 8-bis.....	463
Comma 15.....	467

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Credito d'imposta per la ricerca scientifica)***Comma 4**

Legge 13 dicembre 2010, n. 220		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>		
Articolo 1		
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

<p align="center">Legge 13 dicembre 2010, n. 220</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare,</p>		

<p align="center">Legge 13 dicembre 2010, n. 220</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.</p>		
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 3

(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti **turistici**, nautica da diporto)

Comma 7

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171		
<i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</i>		
Articolo 1		
<i>Finalità e ambito di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.	1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.	1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.	2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.	2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171		
<i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</i>		
Articolo 1		
<i>Finalità e ambito di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	172, ferma restando la disciplina ivi prevista.	ferma restando la disciplina ivi prevista.
<p>3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 3

(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti **turistici**, nautica da diporto)

Comma 8, lett. a)

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Nel caso di	2-bis. Nel caso di

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.	strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.		
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera <i>b</i>), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.		
6. [Sostituisce il n. 1 dell'art. 88, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616]		
7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.		
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute	<i>10. Identico.</i>	<i>10. Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.		
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali	11-bis. <i>Identico.</i>	11-bis. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.</p>		

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.</p>	<p>11-ter. <i>Identico.</i></p>	<p>11-ter. <i>Identico.</i></p>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>11-<i>quater</i>. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità</p>	<p>11-<i>quater</i>. <i>Identico</i>.</p>	<p>11-<i>quater</i>. <i>Identico</i>.</p>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.</p>		
<p>11-<i>quinquies</i>. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-<i>ter</i> e 11-<i>quater</i> viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di</p>	<p>11-<i>quinquies</i>. <i>Identico</i>.</p>	<p>11-<i>quinquies</i>. <i>Identico</i>.</p>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84		
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 5		
<i>Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.		
11- <i>sexies</i> . Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.	11- <i>sexies</i> . <i>Identico</i> .	11- <i>sexies</i> . <i>Identico</i> .

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. a)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 27		
<i>Principi relativi ai contratti esclusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.</p>	<p>1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.</p>	<p>1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.</p>
<p>2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 27 <i>Principi relativi ai contratti esclusi</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.</p>		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. b)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste	b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste	b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;	dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società;	dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura	c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura	c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei</p>	<p>penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o del</p>	<p>penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;	società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;	d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della	d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;	comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
<i>e)</i> che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;	<i>e)</i> che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;	<i>e)</i> che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
<i>f)</i> che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;	<i>f)</i> <i>identica;</i>	<i>f)</i> <i>identica;</i>
<i>g)</i> che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,	<i>g)</i> che hanno commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle	<i>g)</i> che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;	imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;	secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
<i>h)</i> che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;	<i>h)</i> nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;	<i>h)</i> nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
<i>i)</i> che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;	<i>i)</i> <i>identica;</i>	<i>i)</i> <i>identica;</i>
<i>l)</i> che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;	<i>l)</i> che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;	<i>l)</i> che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>m)</i> nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera <i>c)</i> , del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;	<i>m)</i> <i>identica</i> ;	<i>m)</i> <i>identica</i> ;
<i>m-bis)</i> nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;	<i>m-bis)</i> nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-<i>quater</i>, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;	<i>m-bis)</i> nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9- <i>quater</i> , risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
<i>m-ter)</i> di cui alla precedente lettera <i>b)</i> che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o	<i>m-ter)</i> di cui alla precedente lettera <i>b)</i> che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi	<i>m-ter)</i> di cui alla precedente lettera <i>b)</i> che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p>	<p>dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p>	<p>dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>m-quater</i>) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.	<i>m-quater</i>) <i>identica</i> .	<i>m-quater</i>) <i>identica</i> .
1- <i>bis</i> . I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- <i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.	1- <i>bis</i> . Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- <i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.	1- <i>bis</i> . Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- <i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia</p>	<p>1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia</p>
<p>2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione</p>	<p>2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione</p>	<p>2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.</p>	<p>sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile</p>	<p>sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun</p>	<p>2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo</p>	<p>Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), il concorrente</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>partecipante alla medesima procedura;</p> <p>b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte</p>	<p>47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera <i>m-quater</i>), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al</p>	<p>allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.	concorrente , in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) , la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.	decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.		
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
autorità competenti.		
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. c)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.		
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:		
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;	a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;	a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari	<i>b) identica.</i>	<i>b) identica.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.		
4. Il regolamento definisce in particolare:	4. <i>Identico:</i>	4. <i>Identico:</i>
a) [Lettera soppressa dal n. 2) della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152]		
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) le modalità di attestazione dell'esistenza	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera <i>a</i>), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera <i>b</i>), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;		
<i>d</i>) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera <i>b</i>), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.	<i>d</i>) <i>identica</i> ;	<i>d</i>) <i>identica</i> ;
<i>e</i>) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili	<i>e</i>) <i>identica</i> ;	<i>e</i>) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'attività di qualificazione;		all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;	f) <i>identica;</i>	f) <i>identica;</i>
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle	f-bis) <i>identica;</i>	f-bis) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;		
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonchè in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>g-bis)</i> la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità	<i>g-bis) identica;</i>	<i>g-bis) identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;		
<i>h)</i> la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.	<i>h) identica.</i>	<i>h) identica.</i>
5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
organizzazione di impresa.		
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli	9-bis. <i>Identico.</i>	9-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.		
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.	9-ter. <i>Identico.</i>	9-ter. <i>Identico.</i>
	9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le	9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 40		
<i>Qualificazione per eseguire lavori pubblici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.</p>	<p>SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.</p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. c-bis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 42		
<i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p>a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle</p>		<p><i>a) Identica;</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 42		
<i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;		
(...)	(...)	(...)
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico</i>
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>3. Identico</i>
		3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 42		
<i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11¹.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>4. Identico</i>

¹ Sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 42</p> <p align="center"><i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>4-bis. Identico</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. d)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Articolo 46 <i>Documenti e informazioni complementari</i>	Articolo 46 <i>Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione</i>	Articolo 46 <i>Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione</i>
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto	1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>Articolo 46 Documenti e informazioni complementari</i>	<i>Articolo 46 Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione</i>	<i>Articolo 46 Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione</i>
	di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.	elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. e)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.</p>		<p>eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.	1-bis. <i>Identico.</i>	
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci	2. <i>Identico.</i>	

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.		
	2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.	<i>Abrogato</i>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. e-bis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>		
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ² il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico:</i>
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 ³ , attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;		<i>a) identica;</i>
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti		<i>b) identica;</i>

² Il concorrente, (singolo o consorziato o raggruppato in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

³ (Controlli sul possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>		
Articolo 49 <i>Avvalimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
generali di cui all'articolo 38;		
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;		c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;		d) <i>identica;</i>
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;		e) <i>identica;</i>
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente		f) <i>identica;</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i></p>		
<p align="center">Articolo 49 <i>Avvalimento</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;</p>		
<p>g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.</p>		<p>g) <i>identica.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. e-ter)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>		
Articolo 55 <i>Procedure aperte e ristrette</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.</p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. f)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 56		
<i>Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando	a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la	a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 56		
<i>Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;	pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;	del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
<i>b) [Lettera soppressa dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113]</i>		
<i>c) [Lettera soppressa dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113]</i>		
<i>d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 56		
<i>Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 56 <i>Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
o nel capitolato d'onori.		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. g)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le	a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in	a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;	modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;	sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
<i>b)</i> qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a	<i>c) identica.</i>	<i>c) identica.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.		
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:	<i>3. Identico:</i>	<i>3. Identico:</i>
<i>a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;</i>	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o</i>	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;		
<i>c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;</i>	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.</i>	<i>d) identica.</i>	<i>d) identica.</i>
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.		
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
<p><i>a)</i> per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p><i>a.1)</i> tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,</p>	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;</p> <p>a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;</p>		
<p>b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere</p>	<p>b) <i>identica.</i></p>	<p>b) <i>identica.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.</p>		
<p>6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 57		
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.		
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. g-bis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>		
Articolo 62		
<i>Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella.</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,</p>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i></p>		
<p align="center">Articolo 62</p> <p align="center"><i>Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella.</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.		oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. h)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 64 <i>Bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 64 <i>Bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
un bando di gara semplificato.		
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
	4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in	4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 64 <i>Bando di gara</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	ordine alle deroghe al bando-tipo.	tipo.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. i)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 74		
<i>Forma e contenuto delle offerte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'onori, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti	2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 74 <i>Forma e contenuto delle offerte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità	partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 74		
<i>Forma e contenuto delle offerte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.		
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. i-bis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 81		
<i>Criteri per la scelta dell'offerta migliore</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico</i>
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.	<i>Nessuna modifica</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se	<i>Nessuna modifica</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 81		
<i>Criteri per la scelta dell'offerta migliore</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.		
		3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. i-ter)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 87		
<i>Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) l'economia del procedimento di</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 87		
<i>Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;		
b) le soluzioni tecniche adottate;		<i>b) identica;</i>
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;		<i>c) identica</i>
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;		<i>d) identica;</i>
e) <i>[Lettera abrogata dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296]</i> ;		-
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;		<i>f) identica;</i>
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva		<i>g) abrogata.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 87		
<i>Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.</p>		
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. l)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.		
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.		
<p>6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:</p> <p>a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a</p>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ventisei giorni;</p> <p><i>b)</i> nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera <i>a)</i>, non può essere inferiore a quindici giorni;</p> <p><i>c)</i> nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;</p> <p><i>d)</i> nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;</p> <p><i>e)</i> in tutte le procedure, quando il contratto ha per</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;</p> <p>f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;</p> <p>g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.</p>		
<p>7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56</p>	<p>7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro</p>	<p>7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.	possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione	possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 122		
<i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.	quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo , entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.	<i>Abrogato</i> (cfr. comma 7)	<i>Abrogato</i> (cfr. comma 7)
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 122</p> <p align="center"><i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.</p>		
<p>9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. m)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123		
<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.	1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.	1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123		
<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.		
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123		
<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.		
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123		
<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.		
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123		
<i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.	15. <i>Identico.</i>	15. <i>Identico.</i>
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di	16. <i>Identico.</i>	16. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 123 <i>Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
iscrizioni.		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. m-bis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 125		
<i>Lavori, servizi e forniture in economia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9⁴, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito</p>

⁴ Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 125 <i>Lavori, servizi e forniture in economia</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
responsabile del procedimento.		l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. n)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 132		
<i>Varianti in corso d'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:</p> <p><i>a)</i> per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</p> <p><i>b)</i> per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 132		
<i>Varianti in corso d'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;</p> <p>d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;</p> <p>e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.</p>		
<p>2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 132 <i>Varianti in corso d'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.		
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze	3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da	3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 132 <i>Varianti in corso d'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.	obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto dei ribassi d'asta conseguiti.	obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 132</p> <p align="center"><i>Varianti in corso d'opera</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. o)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.</p>		
<p>1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		
<p>2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
<p>3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore</p>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.		
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori	4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori	4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.	al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.	al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.	5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.	5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.	6-bis. <i>Identico.</i>	6-bis. <i>Identico.</i>
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.		
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 133		
<i>Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.</p>		
<p>9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Articolo 4*(Costruzione di opere pubbliche)***Comma 2, lett. p)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>Articolo 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</i>	<i>Articolo 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>	<i>Articolo 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che , in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima	1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 , potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente	1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Articolo 140 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</i>	Articolo 140 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>	Articolo 140 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</i>
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.	escluso l'originario aggiudicatario.	escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. [Comma abrogato dal n. 3) della lettera dd) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152]		
4. [Comma abrogato dal n. 3) della lettera dd) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152]		

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. q)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153		
<i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.		
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica: <i>a)</i> che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera <i>b)</i> , di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;</p> <p>b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p>		
<p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.</p>	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
<p>5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e</p>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.		
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.</p>	<p>9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui</p>	<p>9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.	codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
<p>10. L'amministrazione aggiudicatrice:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto</p>	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;</p> <p>d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;</p> <p>e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p>		
<p>11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.		
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.	<i>12. Identico.</i>	<i>12. Identico.</i>
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali	<i>13. Identico.</i>	<i>13. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.		
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue: a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore	15. <i>Identico.</i>	15. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;</p> <p><i>b)</i> provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera <i>c</i>);</p> <p><i>c)</i> bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p><i>d)</i> ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;</p> <p><i>e)</i> ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;</p> <p><i>f)</i> ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera <i>e)</i> la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere <i>d)</i> , <i>e)</i> , il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.		
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di	16. <i>Identico.</i>	16. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:</p> <p>a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;</p> <p>b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;</p> <p>c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d),</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.		
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.	17. <i>Identico.</i>	17. <i>Identico.</i>
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).	18. <i>Identico.</i>	18. <i>Identico.</i>
19. I soggetti in possesso	19. Gli operatori	19. Gli operatori

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni</p>	<p>economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata</p>	<p>economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>	<p>dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati</p>	<p>proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare</p>	<p>aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153		
<i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9.</p>	<p>economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.	aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
	19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.	19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera <i>b</i>), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,	20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera <i>b</i>), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori	20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera <i>b</i>), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>lettera <i>c-bis</i>), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p>	<p>pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p>	<p>pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p>
<p>21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta</p>	<p>21. <i>Identico.</i></p>	<p>21. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.</p>		

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. r)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.		
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.	2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1.	2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da	3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da	3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività</p>	<p>realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non</p>	<p>realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.</p>	<p>è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.</p>	<p>comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.</p>
<p>4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi quarantacinque giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a</p>		<p>alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.		data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare.
5. Il progetto preliminare non è	5. <i>Identico.</i>	5. Il progetto preliminare, istruito

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.</p>		<p>secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.</p>
	<p>5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a</p>	<p>5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.	gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
<p>6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:</p> <p><i>a)</i> per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o</p>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;</p> <p><i>b)</i> per le altre infrastrutture e</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.</p>		
<p>7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.</p>		
	<p>7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata</p>	<p>7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni,</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata</p>	<p>decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.	presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 165		
<i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.		
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 165</p> <p align="center"><i>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.		
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione di opere pubbliche)

Comma 2, lett. s)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</p>		
<p>3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore,</p>	<p>3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore,</p>	<p>3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore,</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di</p>	<p>del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita</p>	<p>del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.	Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di sessanta giorni di cui al presente comma.	
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e	4. <i>Identico.</i>	4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.		
	4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi	4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.	Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 166		
<i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
necessari.		
	5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.	5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
		5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 166 <i>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. t)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.</p>		
<p>3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.		
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.</p>		
<p>5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare.</p> <p>L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.</p>		<p>modalità previste dall'articolo 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare.</p> <p>L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p>6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.</p>		
<p>7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.</p>		
	<p>7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono</p>	<p>7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.	del costo rispetto al progetto preliminare.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 167		
<i>Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2001	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.		
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.	10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166.	10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. u)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Articolo 168 <i>Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo</i>	Articolo 168 <i>Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo</i>	Articolo 168 <i>Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare</i>
<p>1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica»*.</p> <p><i>*La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di</i></p>	1. <i>Identico.</i>	<p>1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 165 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.</i>		
<p>2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,</p>	<p>2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,</p>	<p>2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto preliminare, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del</p>	<p>nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del</p>	<p>nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
CIPE.	CIPE.	
<p>3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza</p>	<p>3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento,</p>	<p>3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto preliminare dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento,</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.</p>	<p>verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.</p>	<p>verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.</p>
<p>4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo</p>	<p>4. Il procedimento si chiude alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo</p>	<p>4. Il procedimento si chiude alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto preliminare da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.	della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.	della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione , le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato .	5. <i>Identico</i> .	5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
6. Ove risulti, dopo la	6. Ove risulti, dopo la	6. Ove risulti, dopo la

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.</p>	<p>chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.</p>	<p>chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto preliminare con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.</p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. v)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 169 <i>Varianti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto	3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto	3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 169		
<i>Varianti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio</p>	<p>esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio</p>	<p>esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 169		
<i>Varianti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.</p>	<p>individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti. (vedi sopra alla terza colonna)</p>	<p>Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.</p>
<p>4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 169		
<i>Varianti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.</p>		
<p>5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.</p>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
<p>6. Ove le integrazioni,</p>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 169		
<i>Varianti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.</p>		
<p>7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 169 <i>Varianti</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.</p>		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. z)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 170 <i>Interferenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 170 <i>Interferenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.		
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.	3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.	3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 170 <i>Interferenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.		
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. aa)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 176		
<i>Affidamento a contraente generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>3. Il soggetto aggiudicatore provvede:</p> <p><i>a)</i> alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;</p> <p><i>b)</i> all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;</p> <p><i>c)</i> alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;</p> <p><i>d)</i> al collaudo delle stesse;</p> <p><i>e)</i> alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 176</p> <p align="center"><i>Affidamento a contraente generale</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 176		
<i>Affidamento a contraente generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchè le soglie di valore delle transazioni finanziarie</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 176		
<i>Affidamento a contraente generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.		
(...)	(...)	
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso	20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2⁵ , il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso	20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso

⁵ L'art. 180 (*Disciplina regolamentare*), co. 2, così dispone: "2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 176		
<i>Affidamento a contraente generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore,</p>	<p>d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore,</p>	<p>d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore,</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 176		
<i>Affidamento a contraente generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
quest'ultimo predispone analogha articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.	quest'ultimo predispone analogha articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.	quest'ultimo predispone analogha articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. bb)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 187 <i>Requisiti per le iscrizioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;	a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);	a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.	c) <i>identica.</i>	c) <i>identica.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. cc)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:</p> <p>a) adeguata capacità economica e finanziaria;</p> <p>b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;</p> <p>c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:</p> <p>a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla</p>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;</p> <p>b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
affidata alla impresa.		
<p>3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di</p>		<p>contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII.</p>		<p>costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189 <i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		nelle corrispondenti categorie.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:	4. <i>Identico:</i>	4. <i>Identico:</i>
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la	b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendenti o dirigenti, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II	b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente , nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.</p>	<p>e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.</p>	<p>e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.</p>
<p>5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p>Articolo 189 <i>Requisiti di ordine speciale</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.</p>		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. dd)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 204		
<i>Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la</p>	<p>1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione e cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la</p>	<p>1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 204		
<i>Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.	presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo.	offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. ee)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 206 <i>Norme applicabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la</p>	<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la</p>	<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 206 <i>Norme applicabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di</p>	<p>precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di</p>	<p>menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 206 <i>Norme applicabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla	cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96 ; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla	importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 206</p> <p align="center"><i>Norme applicabili</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.	realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.	speciali.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. ff)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219		
<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219		
<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
servizi in questione.		
3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219		
<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conformità con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.		
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:	6. <i>Identico:</i>	6. <i>Identico:</i>
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure	- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure	- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto, oppure
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.	- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.	- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia	7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia	7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219		
<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.	stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma.	stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219		
<i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.		
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.	10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.	10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 219 <i>Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo,		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. gg)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.	1. <i>Identico.</i>	1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.		
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,	5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al	5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.	comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.	comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.	6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.	6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 240</p> <p align="center"><i>Accordo bonario</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.</p>		
<p>8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.		
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che	<i>9-bis. Identico.</i>	<i>9-bis. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.		
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.	10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare	10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.		
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere	14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere	14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240 <i>Accordo bonario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.	componente della commissione medesima. La costituzione della commissione ⁶ può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.	componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

⁶ Il testo dell'articolo contiene erroneamente l'espressione "della composizione" invece che "della commissione". Il disegno di legge di conversione, come approvato alla Camera, ha successivamente corretto tale errore.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. hh)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 240-bis <i>Definizione delle riserve</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.	1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.	1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
	1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, sono stati oggetto di verifica.	1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. ii)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p style="text-align: center;">Articolo 246-bis <i>Responsabilità per lite temeraria</i></p> <p>1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 246-bis <i>Responsabilità per lite temeraria</i></p> <p>1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.	dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 4*(Costruzione delle opere pubbliche)***Comma 2, lett. II)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 253 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	<<Inserire testo>>
<p>9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito</p>	<p>9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito</p>	<p>9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 253 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.	dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013 , sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.	dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.
(...)	(...)	(...)
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-	15. <i>Identico.</i>	15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 253 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.</p>		<p>finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.</p>
<p>15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti</p>	<p>15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti</p>	<p>15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 253 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.	disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.	disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.
(...)	(...)	(...)
	20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.	20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è	21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è	21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro il 31

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 253 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.	conclusa entro il 31 dicembre 2011 . In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).	dicembre 2011 . In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. mm)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
Articolo 16 <i>Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico</i>	Articolo 16 <i>Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico</i>	Articolo 16 <i>Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico</i>
<p>1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
della stazione appaltante.		
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Nel quadro economico confluiscono:	4. <i>Identico:</i>	4. <i>Identico:</i>
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>
d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;	d) l'accantonamento in misura non superiore all' otto per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia.	d) l'accantonamento in misura non superiore all'8 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia.
e) l'importo dei costi di acquisizione o di	e) <i>identica;</i>	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;		
f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'articolo 176, comma 18, del codice;	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate nei quadri economici degli interventi ai sensi del	<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
regolamento di cui all'articolo 5 del codice;		
i) tutti gli oneri fino al collaudo.	<i>i) identica.</i>	<i>i) identica.</i>
(...)	(...)	(...)
Articolo 28 <i>Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione</i>	Articolo 28 <i>Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione</i>	Articolo 28 <i>Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione</i>
1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI GEI	a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma	a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;	europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B ;	europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B ;
<p><i>b)</i> per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:</p> <p>l'unità tecnica di cui alla lettera a);</p> <p>gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;</p> <p>gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.</p>	<i>b) identica.</i>	<i>b) identica.</i>
<p>3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001.</p> <p>Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal</p>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.		
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.		
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all' <i>European Cooperation for Accreditation</i> (EA).	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
Articolo 29 <i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione</i>	Articolo 29 <i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione</i>	Articolo 29 <i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione</i>
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato XXI		
<i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:		
a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all' <i>European Cooperation for Accreditation</i> (EA), come organismi di ispezione di Tipo A;	a) per verifiche di progetti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all' <i>European Cooperation for Accreditation</i> (EA), come organismi di ispezione di Tipo A;	a) per verifiche di progetti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all' <i>European Cooperation for Accreditation</i> (EA), come organismi di ispezione di Tipo A;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: ai soggetti di cui alla	b) <i>identica.</i>	b) <i>identica.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Allegato XXI</p> <p align="center"><i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>lettera a);</p> <p>ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia</p>		

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p> <p align="center"><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Allegato XXI</p> <p align="center"><i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.</p>		

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Allegato XXI <i>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 2, lett. nn)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>								
Allegato XXII <i>MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 189</i>								
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791						
(...)	(...)	(...)						
<p>Quadro C: esecuzione dei lavori</p> <p>Data di inizio dei lavori _____</p> <p>Eventuale data di ultimazione _____</p> <p>Importo contabilizzato alla data ___ euro ___</p> <p>Importo revisione prezzi euro _____</p> <p>Risultanze del contenzioso euro _____</p> <p>Importo totale euro _____</p> <p>Responsabile della condotta dei lavori _____</p>	<p>Quadro C: esecuzione dei lavori</p> <p>Data di inizio dei lavori _____</p> <p>Eventuale data di ultimazione _____</p> <p>Importo contabilizzato alla data ___ euro ___</p> <p>Importo revisione prezzi euro _____</p> <p>Risultanze del contenzioso euro _____</p> <p>Importo totale euro _____</p> <p>Responsabile di progetto o responsabile di cantiere _____</p>	<p>Quadro C: esecuzione dei lavori</p> <p>Data di inizio dei lavori _____</p> <p>Eventuale data di ultimazione _____</p> <p>Importo contabilizzato alla data ___ euro ___</p> <p>Importo revisione prezzi euro _____</p> <p>Risultanze del contenzioso euro _____</p> <p>Importo totale euro _____</p> <p>Responsabile di progetto o responsabile di cantiere _____</p>						
<p>Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Impresa</td> <td style="width: 50%;">Percentuale di lavori di competenza</td> </tr> </table>	Impresa	Percentuale di lavori di competenza	<p>Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Impresa</td> <td style="width: 50%;">Percentuale di lavori di competenza</td> </tr> </table>	Impresa	Percentuale di lavori di competenza	<p>Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Impresa</td> <td style="width: 50%;">Percentuale di lavori di competenza</td> </tr> </table>	Impresa	Percentuale di lavori di competenza
Impresa	Percentuale di lavori di competenza							
Impresa	Percentuale di lavori di competenza							
Impresa	Percentuale di lavori di competenza							

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>					
<p align="center">Allegato XXII MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 189</p>					
Testo previgente		Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011		Modifiche proposte dall'A.S. 2791	
				<p>Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo⁷</p>	
Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori		Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori		Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori	
_____		_____		_____	
(…)		(…)		(…)	

⁷ Si riporta qui in nota la tabella di cui il disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera, propone l'inserimento:

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. a)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV(modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) della parte I (disposizioni comuni);	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) dell'articolo 48,		

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
comma 3;		
	<i>b-bis) dell' articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;</i>	<i>b-bis) dell' articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;</i>
<i>d) della parte II, titolo III(sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) della parte II, titolo V(sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);</i>	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) della parte II, titolo VI(garanzie e sistema di garanzia globale);</i>	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) della parte II, titolo VII(il contratto);</i>	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) della parte II, titolo XI(lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);</i>	<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) della parte III(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori</i>	<i>i) identica;</i>	<i>i) identica;</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
ordinari);		
<i>l) della parte VII(disposizioni transitorie e abrogazioni).</i>	<i>l) identica.</i>	<i>l) identica;</i>
2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo: <i>a) alla parte II, titolo VIII(esecuzione dei lavori);</i> <i>b) alla parte II, titolo IX(contabilità dei lavori);</i> <i>c) alla parte II, titolo X(collaudo dei lavori).</i>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. a-bis)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 16 <i>Quadri economici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:</p> <p style="margin-left: 20px;">a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;</p> <p style="margin-left: 20px;">a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;</p> <p>b) somme a disposizione della stazione appaltante per:</p> <p style="margin-left: 20px;">1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</p> <p align="center"><i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 16</p> <p align="center"><i>Quadri economici</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>inclusi i rimborsi previa fattura;</p> <p>2 - rilievi, accertamenti e indagini;</p> <p>3 - allacciamenti ai pubblici servizi;</p> <p>4 - imprevisti;</p> <p>5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;</p> <p>6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;</p> <p>7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 16 <i>Quadri economici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</p> <p>8 - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;</p> <p>9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;</p> <p>10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;</p> <p>11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;</p> <p>12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</p>		
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 16 <i>Quadri economici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
piani di sicurezza.		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. a-ter)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 47		
<i>Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico</i>
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di	<i>Nessuna modifica</i>	2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 47		
<i>Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>tipo B;</p> <p>b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:</p> <p>1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);</p> <p>2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;</p> <p>3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;</p> <p>c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.</p>		<p>di tipo B;</p> <p>b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:</p> <p>1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);</p> <p>2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;</p> <p>3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;</p> <p>c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 47 <i>Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. a-quater)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico:</i>
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni		a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA)

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</p> <p align="center"><i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 48</p> <p align="center"><i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e</p>		<p>secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti</p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</p> <p align="center"><i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 48</p> <p align="center"><i>Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;</p>		<p>di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. a-quinquies)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 92		
<i>Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>d</i>), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>e</i>), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>f</i>), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura</p>		<p>2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>d</i>), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>e</i>), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>f</i>), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 92		
<i>Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.</p>		<p>imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.</p>
(...)		(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. b)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 66 <i>Partecipazioni azionarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>ff)</i> , i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.	1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>ff)</i> , i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori , e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.	1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>ff)</i> , i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 66 <i>Partecipazioni azionarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.		
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 66 <i>Partecipazioni azionarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'Autorità. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.		
4. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 66 <i>Partecipazioni azionarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.</p>		
<p>5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 66 <i>Partecipazioni azionarie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.		

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. b-bis)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 267		
<i>Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
10. I servizi di cui all'articolo 252 ⁸ il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 ⁹ , sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo , del codice ¹⁰ , nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.		10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.

⁸ Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

⁹ La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

¹⁰ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. c)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).		
3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.		
4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>		
<p>6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della</p>	<p>6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della</p>	<p>6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.	Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.</p>		
<p>8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3</p>	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.		
9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
10. Le disposizioni della parte IV (contratti	<i>10. Identico.</i>	<i>10. Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>		
<p>11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.		
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui	12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10 , OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20 , OS 21, di cui	12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesi - mo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
		12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.		
14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25	14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 10 , OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20 , OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,	14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio</p>	<p>nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio</p>	<p>contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.</p>	<p>6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella</p>	<p>dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.</p>	<p>gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e nella categoria OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1, annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.</p>
<p>15. A decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più</p>	<p>15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una</p>	<p>15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri</p>	<p>o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le</p>	<p>o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il</p>	<p>categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione</p>	<p>nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.</p>	<p>nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verificano la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.</p>	<p>35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verificano la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e nella categoria OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi</p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.
16. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le categorie del relativo allegato A. Per centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui	16.Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS	16.Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13.	12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13.	12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13.
17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle	17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle	17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesi - mo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2; in relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo</p>	<p>18. <i>Identico.</i></p>	<p>18. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
interno.		
19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.	19. <i>Identico.</i>	19. <i>Identico.</i>
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza l'Autorità dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 68.	20. <i>Identico.</i>	20. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
21. In relazione all'articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all'Autorità.	21. <i>Identico.</i>	21. <i>Identico.</i>
22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.	22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17 e all' articolo 107, comma 2 , si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesi -mo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesi -mo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. In relazione all'	22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17 e all' articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.	offerte. In relazione all' articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre del 1999 n. 554.
23. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.	23. <i>Identico.</i>	23. <i>Identico.</i>
24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione	24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione	24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesi - mo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
25. In relazione all'articolo 89, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.	25. In relazione all'articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.	25. In relazione all'articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.
26. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.	26. <i>Identico.</i>	26. <i>Identico.</i>
27. In relazione all'articolo 100, comma	27. <i>Identico.</i>	27. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1, lettera c. 2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice.		
28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell'attestazione	28. <i>Identico.</i>	28. <i>Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.		
29. In relazione all'articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica può essere affidata anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei	<i>29. Identico.</i>	<i>29. Identico.</i>

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 357 <i>Norme transitorie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.		
30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.	30. <i>Identico.</i>	30. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. d)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 358 <i>Disposizioni abrogate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:	1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall' articolo 357 , sono abrogati:	1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall' articolo 357, sono abrogati:
a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 358 <i>Disposizioni abrogate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2000, n. 34;		
<i>e)</i> gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;	<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».	<i>i) identica.</i>	<i>i) identica.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 15, lett. d-bis)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207		
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Allegato A		
<i>Categorie di opere generali e specializzate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(.....)		(.....)
<p>OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.</p>		<p>OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.</p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. a)

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Sono inoltre beni culturali: <i>a)</i> le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; <i>b)</i> gli archivi e i singoli	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;</p> <p>c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .</p>		
<p>3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:</p> <p>a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;</p> <p>b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>a) privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;</p> <p>c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;</p> <p>d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;</p> <p>e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o</p>		

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.		
<p>4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):</p> <p>a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;</p> <p>b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;</p> <p>c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;</p> <p>e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere</p>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 10 <i>Beni culturali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di rarità e di pregio;</p> <p><i>f)</i> le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;</p> <p><i>g)</i> le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;</p> <p><i>h)</i> i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;</p> <p><i>i)</i> le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;</p> <p><i>l)</i> le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.</p>		
<p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere <i>a)</i> ed <i>e)</i>, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</p>	<p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere <i>a)</i> ed <i>e)</i>, che</p>	<p>5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere <i>a)</i> ed <i>e)</i>, che siano opera di</p>

<p>D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</p> <p><i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i></p>		
<p>Articolo 10</p> <p><i>Beni culturali</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.	autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. b)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 12		
<i>Verifica dell'interesse culturale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.	1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.	1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 12		
<i>Verifica dell'interesse culturale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.		
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 12		
<i>Verifica dell'interesse culturale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. L'accertamento	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 12		
<i>Verifica dell'interesse culturale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.		
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i></p>		
<p align="center">Articolo 12 <i>Verifica dell'interesse culturale</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</p>		
<p>10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. c)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 54 <i>Beni inalienabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:</p> <p><i>a)</i> gli immobili e le aree di interesse archeologico;</p> <p><i>b)</i> gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;</p> <p><i>c)</i> le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;</p> <p><i>d)</i> gli archivi;</p> <p><i>d-bis)</i> gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera <i>d)</i>;</p> <p><i>d-ter)</i> le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 54 <i>Beni inalienabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
cui all'articolo 53.		
<p>2. Sono altresì inalienabili:</p> <p>a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;</p>	<p>2. Sono altresì inalienabili:</p> <p>a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;</p>	<p>2. Sono altresì inalienabili:</p> <p>a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;</p>
<p>b) <i>[Lettera soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62]</i></p>		
<p>c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 54		
<i>Beni inalienabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
medesimo articolo 53;		
<i>d) [Lettera soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.]</i>		
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. d)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 59 <i>Denuncia di trasferimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.	1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili , la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.	1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 59		
<i>Denuncia di trasferimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.</p>		
<p>3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
<p>4. La denuncia contiene:</p> <p>a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;</p> <p>b) i dati identificativi dei beni;</p> <p>c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;</p> <p>d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;</p> <p>e) l'indicazione del domicilio in Italia delle</p>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i></p>		
<p align="center">Articolo 59 <i>Denuncia di trasferimento</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.</p>		
<p>5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. d-bis)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>		
Articolo 67 <i>Altri casi di uscita temporanea</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:	<i>Nessuna modifica</i>	<i>1. Identico</i>
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;		<i>a) identica;</i>
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;		<i>b) identica;</i>
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di		<i>c) identica;</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>		
Articolo 67		
<i>Altri casi di uscita temporanea</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conservazione da eseguire necessariamente all'estero;		
<i>d)</i> la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.		<i>d)</i> la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 16, lett. e)

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera <i>d</i>), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'autorizzazione.		
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale	4. <i>Identico.</i>	4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.		quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141- <i>bis</i> e 143, comma 3, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non	5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predispone ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141- <i>bis</i> e 143, comma 1, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia	5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predispone ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141- <i>bis</i> e 143, comma 1, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
vincolante.	reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.	reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.	6. <i>Identico.</i>	6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco , ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione	7. <i>Identico.</i>	7. L'amministrazione

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-<i>bis</i> e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrono, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la</p>		<p>competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-<i>bis</i> e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrono, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la</p>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.		documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente , ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso	8. <i>Identico.</i>	8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10- <i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>		<p>provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10- <i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.</p>
<p>9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</p>		
<p>10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.		
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.	11. <i>Identico.</i>	11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di	12. <i>Identico.</i>	12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.		interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
funzioni di vigilanza.		
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.	14. <i>Identico.</i>	14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il	15. <i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		
<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 146 <i>Autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.		
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	16. <i>Identico.</i>	16. <i>Identico.</i>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 17, lett. a) e b)

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:</p> <p><i>a)</i> i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;</p> <p><i>b)</i> i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:</p> <p>1) dei fiumi di ambito sovraregionale;</p> <p>2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;</p> <p>c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;</p> <p>d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;</p> <p>e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.</p>		
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi	2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi	2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà</p>	<p>dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal</p>	<p>dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal</p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.</p>	<p>trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.</p>	<p>trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.</p>
<p>3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.</p>		
<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-<i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.</p>		
5. In sede di prima applicazione del presente	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>		
	<p>5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono</p>	<p><i>5-bis.</i> I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su</p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.</p>	<p>richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.</p>
	<p>5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente</p>	<p>5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La</p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
	5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.</p>		
<p>7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

Articolo 4
(Costruzione delle opere pubbliche)

Comma 19-bis

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40		
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.</i>		
Articolo 4		
<i>Fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(.....)		(.....)
6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una	<i>Nessuna modifica</i>	6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40		
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.</i>		
Articolo 4		
<i>Fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7¹¹, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici.</p>		<p>riguardanti i singoli porti¹², nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono</p>

¹¹ È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma».

¹² Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 11 marzo 2011, n. 79.

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40		
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.</i>		
Articolo 4		
<i>Fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici.
(.....)		(.....)

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 2, lett. a), nn. 1) e 1-bis)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Tale ufficio provvede in particolare:</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;</p> <p>d) all'adozione, nelle</p>		

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;</p> <p>e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;</p> <p>f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo</p>		

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
unico.		
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;	a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;	a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
4. L'ufficio cura altresì gli incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;</p> <p><i>b)</i> l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;</p> <p><i>c)</i> l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;</p> <p><i>d)</i> l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;</p> <p><i>e)</i> gli atti di assenso,</p>		

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;</p> <p>g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;</p>		

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p><i>h)</i> gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;</p> <p><i>i)</i> il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.</p>		
		<p>4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.</p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Articolo 5
(Costruzioni private)
Comma 2, lett. a), n. 2)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 16		
<i>Contributo per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l' articolo 122, comma	<i>Soppresso</i>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 16		
<i>Contributo per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(Costruzioni private)
Comma 2, lett. a), n. 3)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.</p>	<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla</p>	<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla</p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.	disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i	3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e	3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</p>	<p>4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</p>	<p>4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</p>
<p>4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.		
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.	5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.	5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni,		

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.</p>		
<p>7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,</p>	<p>6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del</p>	<p>6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia</p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.	procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.	comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.	7. Identico.	7. Identico.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende	8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio	8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
formato il silenzio-rifiuto.	non abbia opposto motivato diniego , sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.	non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.		
	9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per	9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.	l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
	10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.	10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
10- <i>bis</i> . Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.	11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.	11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
	12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.	12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.
	13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti	13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.	dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Articolo 5
(Costruzioni private)
Comma 2, lett. a), n. 4)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 21		
<i>Intervento sostitutivo regionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di</p>	<p>1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.</p>	<p>1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.</p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 21		
<i>Intervento sostitutivo regionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
permesso di costruire.		
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.		

Articolo 5
(*Costruzioni private*)
Comma 2, lett. a), n. 5)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 34		
<i>Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 34		
<i>Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.		
<i>2-bis.</i> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.	<i>2-bis. Identico.</i>	<i>2-bis. Identico.</i>
	2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.	<i>2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.</i>

Articolo 5
(Costruzioni private)
Comma 2, lett. a), n. 6)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 59 <i>Laboratori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:</p> <p><i>a)</i> i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;</p> <p><i>b)</i> il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);</p> <p><i>b-bis)</i> il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;</p> <p><i>b-ter)</i> il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 59 <i>Laboratori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.	2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.	2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 5
(*Costruzioni private*)
Comma 2, lett. a), n. 7)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 82		
<i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al</p>	<p>2. Per gli edifici pubblici e privati aperti</p>	<p>2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al</p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 82		
<i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.</p>	<p>al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.</p>	<p>pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.</p>
<p>3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 82		
<i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.		
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 82		
<i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>		
Articolo 82		
<i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.</p>		
<p>8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.</p>	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
<p>9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui</p>	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

<p align="center">D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</p> <p align="center"><i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i></p>		
<p align="center">Articolo 82</p> <p align="center"><i>Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.</p>		

Articolo 5
(*Costruzioni private*)
Comma 2, lett. b), n. 1)

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 14- <i>quater</i>		
<i>Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 14- <i>quater</i>		
<i>Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.		
2. [abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15]		
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa	3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa	3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
<i>Articolo 14-quater</i>		
<i>Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province	dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province	dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
<i>Articolo 14-quater</i> <i>Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
autonome interessate.	autonome interessate.	autonome interessate.
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(*Costruzioni private*)
Comma 2, lett. b), n. 2)

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19		
<i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi</p>	<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi</p>	<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19		
<i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle</p>	<p>in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici</p>	<p>in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19		
<i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.</p> <p>Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.</p>	<p>abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.</p> <p>Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni,</p>	<p>dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.</p> <p>Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e</p>

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 19</p> <p align="center"><i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.</p>	<p>asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.</p>
<p>2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19		
<i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.</p>		
<p>4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 19</p> <p align="center"><i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.</p>		
<p>4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>4. bis. <i>Identico.</i></p>	<p>4. bis. <i>Identico.</i></p>
<p>5. [Abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a</p>		

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 19</p> <p align="center"><i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>decorrere dal 16 settembre 2010]</i>		
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
	6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e	6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	dalle leggi regionali.	

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 3

Codice civile		
Articolo 2643 <i>Atti soggetti a trascrizione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:	<i>Identico</i>	<i>Identico:</i>
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;	1) <i>identico;</i>	1) <i>identico;</i>
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;	2) <i>identico;</i>	2) <i>identico;</i>
	2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;	2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Codice civile		
Articolo 2643 <i>Atti soggetti a trascrizione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;	3) <i>identico</i> ;	3) <i>identico</i> ;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;	4) <i>identico</i> ;	4) <i>identico</i> ;
5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;	5) <i>identico</i> ;	5) <i>identico</i> ;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;	6) <i>identico</i> ;	6) <i>identico</i> ;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;	7) <i>identico</i> ;	7) <i>identico</i> ;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;	8) <i>identico</i> ;	8) <i>identico</i> ;

Codice civile		
Articolo 2643 <i>Atti soggetti a trascrizione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;	9) <i>identico</i> ;	9) <i>identico</i> ;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;	10) <i>identico</i> ;	10) <i>identico</i> ;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente ;	11) <i>identico</i> ;	11) <i>identico</i> ;
12) i contratti di anticresi;	12) <i>identico</i> ;	12) <i>identico</i> ;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;	13) <i>identico</i> ;	13) <i>identico</i> ;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.	14) <i>identico</i> .	14) <i>identico</i> .

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 3-bis

Legge 23 dicembre 1998, n. 448		
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<i>Nessuna modifica</i>	<p style="text-align: center;">Articolo 49-bis</p> <p>I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta</p>

Legge 23 dicembre 1998, n. 448		
<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 49-ter</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 4-bis, quarto periodo

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791 ¹³
(....)	(...)	(...)
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Abrogato</i>
(....)	(...)	(...)

¹³ Le disposizioni di cui al presente comma 4-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 4-bis, sesto periodo

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347			
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>			
Allegato 1			
Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo vigente ¹⁴			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per		

¹⁴ Si riportano esclusivamente la tabella vigente e quella derivante dalle modifiche apportate in sede di esame dalla Camera dei deputati.

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347			
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>			
Allegato 1			
Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo vigente ¹⁴			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.1.	<p>nominativo e per immobile.</p> <p>Ricerca su base informativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> · per ogni nominativo richiesto; · per ciascuna unità immobiliare richiesta; · per ciascuna richiesta congiunta 	6,00	<p>L'importo è comprensivo di 10 formalità (o frazione di 10) contenute nell'elenco sintetico (incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici);</p> <p>l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.</p>
2.1.2.	<p>per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.</p>	3,00	<p>L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.</p>
2.1.3.	<p>ricerca nei registri cartacei:</p> <p>per ogni nominativo richiesto</p>	3,00	<p>L'importo è dovuto all'atto della richiesta.</p> <p>Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e</p>

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347			
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>			
Allegato 1			
Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo vigente ¹⁴			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.4.	per ogni nota o titolo stampati	4,00	schedari. È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5.	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1.	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali	0,01	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347			
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>			
Allegato 1			
Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo vigente ¹⁴			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
4.2	dell'Agenzia del territorio contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata. L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato
5.2.	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio per le rinnovazioni di ipoteca da		

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347			
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale</i>			
Allegato 1			
Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo vigente ¹⁴			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
6.1	e eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7 7.1	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni soggetto	4,00	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto.

Allegato 2 Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo introdotto dall'A.S. 2791 ¹⁵			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile.		
2.1.1.	Ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta	7,00	L'importo è complessivo delle prime 30 formalità o frazione di 30) contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici;l'indicazione della presenza di annotazione non si

¹⁵ Le disposizioni di cui al presente comma 4-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

Allegato 2 Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo introdotto dall'A.S. 2791 ¹⁵			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
			considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2.	per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15 , eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico.	3,50	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30 . L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3.	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4.	per ogni titolo stampato per ogni nota stampata	8,00 4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero

Allegato 2 Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo introdotto dall'A.S. 2791 ¹⁵			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.5.	per ogni nota o titolo visionati	4,00	l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6	Tentativo di accesso non produttivo	0,15	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
3 3.1.	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4 4.1 4.1.1	Certificazione: certificati ipotecari per ogni certificato riguardante una sola persona per ogni nota visionata dall'ufficio,	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato

Allegato 2 Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo introdotto dall'A.S. 2791 ¹⁵			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
4.1.2	fino ad un massimo di 1000 note	2,00	riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola. L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.2.	rilascio di copia	10,00	
4.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo		
4.3	altre certificazioni	5,00	
4.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione		
5	Note d'ufficio	10,00	
5.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile		
6	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:	1,00	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del
6.1	per ogni soggetto		

Allegato 2 Tabella delle tasse ipotecarie			
Testo introdotto dall'A.S. 2791 ¹⁵			
N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
			medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 5

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>		
Articolo 8 <i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 26 ottobre 1995, n. 447		
<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>		
Articolo 8		
<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:</p> <p><i>a)</i> aeroporti, aviosuperfici, eliporti;</p> <p><i>b)</i> strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;</p> <p><i>c)</i> discoteche;</p> <p><i>d)</i> circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;</p> <p><i>e)</i> impianti sportivi e ricreativi;</p> <p><i>f)</i> ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.</p>		
<p>3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 26 ottobre 1995, n. 447		
<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>		
Articolo 8		
<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>seguenti tipologie di insediamenti:</p> <p>a) scuole e asili nido;</p> <p>b) ospedali;</p> <p>c) case di cura e di riposo;</p> <p>d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;</p> <p>e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.</p>		
	<p>3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.</p>	<p>3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.</p>
<p>4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 26 ottobre 1995, n. 447		
<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>		
Articolo 8		
<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.		
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

<p align="center">Legge 26 ottobre 1995, n. 447 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p>		
<p align="center">Articolo 8 <i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.</p>		

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 6

Legge 18 giugno 2009, n. 69		
<i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i>		
Articolo 32		
<i>Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi</p>	<p>1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

Legge 18 giugno 2009, n. 69		
<i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i>		
Articolo 32		
<i>Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁶	
(...)	(...)	(...)

¹⁶ Si segnala che il comma 7 così dispone: "La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 8

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i>		
Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i></p>		
<p align="center">Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
da parte dei Comuni.		
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i></p>		
<p align="center">Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.</p>		
<p>Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera <i>b)</i>, <i>c)</i>, <i>d)</i> del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
<p>Le modifiche di cui al punto 2), lettera <i>c)</i>, del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i></p>		
<p align="center">Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.		
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Legge 17 agosto 1942, n. 1150		
<i>Legge urbanistica</i>		
Articolo 16		
<i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.		
Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
	Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento	Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale

Legge 17 agosto 1942, n. 1150		
<i>Legge urbanistica</i>		
Articolo 16		
<i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.</p>	<p>strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.</p>

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 8-bis

Legge 17 agosto 1942, n. 1150		
<i>Legge urbanistica</i>		
Articolo 17 ¹⁷		
<i>Validità dei piani particolareggiati</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>
Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 5, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione e con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

<p align="center">Legge 17 agosto 1942, n. 1150</p> <p align="center"><i>Legge urbanistica</i></p>		
<p align="center">Articolo 17¹⁷</p> <p align="center"><i>Validità dei piani particolareggiati</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.		
		<p>Qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al</p>

Legge 17 agosto 1942, n. 1150		
<i>Legge urbanistica</i>		
Articolo 17 ¹⁷		
<i>Validità dei piani particolareggiati</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.

Articolo 5
(Costruzioni private)

Comma 15

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23		
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>		
Articolo 2		
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.</p>	<p>12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.</p>	<p>12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"
295	Testo a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)
296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"
298	Testo a fronte	disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)
299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" - Vol. I

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".